

ALLEGATO 2

STABILIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE

A) REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI.

1. Lo stabilimento di trasformazione di materie plastiche è autorizzato a svolgere le seguenti fasi di lavorazione al fine di produrre articoli o manufatti in materiale plastico:
 - Stoccaggio in silos
 - Pesatura e trasporto
 - Miscelazione
 - Estrusione
 - Stampaggio con presse a iniezione
 - Stampaggio a compressione
 - Stampaggio rotazionale
 - Soffiaggio corpi cavi
 - Termoformatura
 - Saldatura di parti di manufatti (senza l'utilizzo di solventi)
 - Metallizzazione sotto vuoto
 - Essiccazione
 - Raffreddamento manufatti
 - Sterilizzazione
 - Lavorazioni meccaniche sul manufatto: taglio, sbavatura, lucidatura...
 - Macinazione degli scarti (derivanti dalle fasi sopra indicate e svolte nel medesimo stabilimento)
 - Ricarica batterie
 - Sistemi di raffreddamento per scambio indiretto.
2. Nello stabilimento possono essere svolte le fasi sopra elencate. In caso di modifiche impiantistiche, quale l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui alla successiva lettera C) del presente allegato, l'impresa deve presentare una nuova domanda di autorizzazione se le modifiche sono sostanziali. Se le modifiche non sono sostanziali, l'impresa deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata dalla documentazione di cui alla successiva lettera C) aggiornata.
3. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di articoli in gomma.
4. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione del polimero a partire dal monomero o da oligomeri.
5. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di materiali espansi, laminati, accoppiati e film plastici.
6. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche nei quali avviene il rivestimento mediante verniciatura, anche se effettuato durante la stessa fase nella quale è prodotto l'articolo o il manufatto (verniciatura in stampo).
7. Negli stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche non possono essere utilizzate le sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche, e le sostanze o i preparati classificati, ai sensi del

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60, R61, R68.

8. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche nei quali possano avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.
9. Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.
10. Tutte le fasi che vengono svolte a caldo utilizzano sistemi di riscaldamento elettrici.
11. I limiti di emissione sono espressi in concentrazione (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 Mpa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.

12. Gli effluenti provenienti dalle fasi di:

- Stoccaggio in silos
- Pesatura e trasporto

devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri Totali $10 \text{ mg}/\text{m}^3$

I silos per lo stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a secco.

L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a secco.

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dal rispetto delle condizioni di cui al punto 10) della successiva lettera B) del presente allegato.

13. Gli effluenti provenienti dalle fasi di:

- Miscelazione
- Essiccazione
- Sterilizzazione
- Lavorazioni meccaniche sul manufatto: taglio, sbavatura, lucidatura...
- Macinazione degli scarti derivanti da fasi, di cui alla presente autorizzazione, svolte nel medesimo impianto

devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri Totali $10 \text{ mg}/\text{m}^3$

COV $20 \text{ mg C}/\text{m}^3$

Per tali fasi sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

14. Gli effluenti provenienti dalle fasi di metallizzazione sotto vuoto devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri Totali $10 \text{ mg}/\text{m}^3$

COV 20 mg C/m³

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dal rispetto delle condizioni di cui al punto 10) della successiva lettera B) del presente allegato.

15. Gli effluenti provenienti dalle fasi di

- Estrusione
- Stampaggio con presse a iniezione
- Stampaggio a compressione
- Stampaggio rotazionale
- Soffiaggio corpi cavi
- Termoformatura
- Saldatura di parti di manufatti (senza l'utilizzo di solventi)

devono essere captati, ove necessario trattati in idonei impianti di abbattimento, convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri Totali 10 mg/m³

COV 20 mg C/m³

Nel caso di utilizzo di poliuretani termoplastici:

Isocianati 0,1 mg/m³

Nel caso di utilizzo di polimeri contenenti atomi di cloro:

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapore espressi come HCl 5 mg/m³

Nel caso di utilizzo di polimeri contenenti atomi di azoto:

Ammoniaca (come NH₃) 15 mg/m³

Per tali fasi sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

16. I limiti di emissione, di cui sopra, devono essere rispettati anche durante le operazioni di pulizia in loco delle apparecchiature e degli stampi.

17. Le emissioni provenienti dalla fase di raffreddamento manufatti sono considerate trascurabili. Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dal rispetto delle condizioni di cui al punto 10) della successiva lettera B) del presente allegato.

18. Gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie piombo-acido, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Acido Solforico (H₂SO₄) 2 mg/m³

Per tale fase non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dal rispetto delle condizioni di cui al punto 10) della successiva lettera B) del presente allegato.

19. Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori, sono considerate trascurabili purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.

Per tali fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dal rispetto delle condizioni di cui al punto 10) della successiva lettera B) del presente allegato.

B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
2. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti.
3. L'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Sindaco e all'A.R.P.A territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, modificati o trasferiti) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato con la documentazione di cui alla lettera C) del presente allegato. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio; da tale data di messa in esercizio decorre la cadenza degli autocontrolli periodici previsti nella lettera A) del presente allegato.
4. Nel caso di primo rinnovo dell'autorizzazione l'impresa deve effettuare gli autocontrolli periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di rinnovo e successivamente secondo la cadenza prevista.
5. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, l'impresa deve effettuare, per ciascun punto di emissione attivato, il rilevamento delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime.
6. L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, nonché quelli periodici, ove prescritti nella lettera A) del presente allegato, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e all'A.R.P.A territorialmente competente, della data in cui intende effettuare i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A territorialmente competente ed al Sindaco.
7. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione alla lettera A) del presente allegato.
8. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Per la determinazione dei COV deve essere utilizzato il metodo analitico UNI EN 12619 o UNI EN 13526. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
9. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, site in posizione tale da consentire l'accesso e tutte le operazioni tecniche necessarie in condizioni di sicurezza.
10. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
11. L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale.

C) DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE CON LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DI RINNOVO.

Schema di flusso dei processi svolti nello stabilimento per la trasformazione di materie plastiche (per ciascuna tipologia di articolo o manufatto prodotto deve essere indicata, preferibilmente in forma di grafico, la sequenza delle fasi svolte per produrlo).

Per ciascuna fase indicare il numero e la tipologia di apparecchiature.

Per ciascuna apparecchiatura indicare le tipologie di materie plastiche e di altre materie prime (distaccanti, prodotti per la pulizia...) utilizzate e per ciascuna di esse il massimo quantitativo utilizzabile giornalmente.

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo (*) ed indicando come provenienza la fase, il tipo e il numero di apparecchiature per le quali si richiede l'autorizzazione in via generale o il primo rinnovo dell'autorizzazione, utilizzando la terminologia delle fasi adottata nella lettera A) del presente allegato.

STABILIMENTO:					
Punto emissione n. (*)	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101mpa]	Altezza punto di emissione [m]	Diametro o lati [m],[mxm]	Tipo di impianto di abbattimento

(*) nel caso di modifica di stabilimento, a numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto degli eventuali punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo.

Allegare planimetria generale detto stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti.